

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO PER L' ACQUISIZIONE DI LICENZE E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE MICRO FOCUS PER INAIL

SOMMARIO

ALLEGATO 3	1
SCHEMA DI CONTRATTO PER L' ACQUISIZIONE DI LICENZE E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE MICRO FOCUS PER INAIL	1
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	5
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	6
ARTICOLO 5 - LUOGO DI CONSEGNA DELLE LICENZE	6
ARTICOLO 6 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	7
ARTICOLO 7 - TERMINI DI CONSEGNA DELLE LICENZE	7
ARTICOLO 8 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI	8
ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	8
ARTICOLO 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10
ARTICOLO 11 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	13
ARTICOLO 12 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	14
ARTICOLO 13 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	15
ARTICOLO 14 – PENALI E LIVELLI DI SERVIZIO	16
ARTICOLO 15- CORRISPETTIVO	17
ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	18
ARTICOLO 17 - TRASPARENZA DEI PREZZI	20
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	22
7. ARTICOLO 20- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	23
ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	24
ARTICOLO 22 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	24
ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	25
ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA	25
ARTICOLO 25 - RECESSO	26
ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE	28
ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	30
ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO	30
ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	30
ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO	31
ARTICOLO 31 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	31

Classificazione del documento: Consip internal

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Amministrazione”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 (di seguito per brevità anche “Amministrazione”)

E

la Società Micro Focus s.r.l., con sede legale in Milano, Via Enrico Cialdini , 16, 20161 · MILANO, capitale sociale Euro 200.000,00, codice fiscale 05254241002, P.IVA 05254241002, iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 1529096, in persona del procuratore speciale con poteri di rappresentanza legale Dott. Filippo Giannelli Iannarelli, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

- a) in data 18 agosto 2015 la INAIL S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Inail;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’ Amministrazione, per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
- d) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte dell’Impresa, l’ Amministrazione procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 72159641DF
- g) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l’acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- h) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
 - b) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
 - c) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81
 - e) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - g) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - h) dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore dell' Amministrazione - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dall' Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. L' Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. _____ *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione stipula con l'Impresa, che accetta, il presente contratto per l'affidamento della fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

- a) licenze d'uso di nuovi prodotti Micro Focus con licenza "Site", elencati in dettaglio nell'Allegato I "Dichiarazione d' Offerta economica"; si precisa che i beni oggetto di fornitura vengono forniti unitamente al servizio di manutenzione in garanzia per il periodo di 12 dodici mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della fornitura" di seguito meglio specificata.

Al momento della sottoscrizione del Contratto Micro Focus fornirà le licenze Enterprise Server Site ed Enterprise Server per Stored Procedure Site per una piattaforma/Sistema Operativo scelta da INAIL tra quelle disponibili e supportate da Micro Focus alla data del 31/07/2017. Tale indicazione della Piattaforma non sarà vincolante.

Micro Focus fornirà inoltre una Licenza Enterprise Server in comodato d'uso gratuito per la piattaforma Infrastruttura x86 (64 bit) con Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux 7.x (RHEL 7.x) dedicato ad un ambiente di test ; tale licenza potrà essere utilizzata da fino al termine ultimo del 31/12/2018.

INAIL, entro e non oltre il termine ultimo del 31/12/2018, comunicherà a mezzo PEC la conferma della piattaforma di Esercizio/Test finale scelta, tra quelle disponibili e supportate da Micro Focus a quella data. Tale indicazione sarà vincolante.

Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, Micro Focus verificherà, attraverso un Assessment con proprio personale senza ulteriori spese, ed in accordo con INAIL, l'installato dei prodotti Micro Focus che diventerà la base installata;

- b) servizio di manutenzione e supporto a pagamento sui software oggetto di acquisizione di cui al precedente punto a) per 24 (ventiquattro mesi) elencati in

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro Focus per INAIL

- dettaglio nell'Allegato I "Dichiarazione d'Offerta economica" decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di 12 mesi di garanzia";
- c) erogazione del servizio Supporto Specialistico per un massimo di 100 (cento) giornate da erogarsi su richiesta per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
2. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 2 comma 1 lett c), se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente contratto ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
4. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta economica.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall' Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula.
L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula.
2. L' Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l' Amministrazione.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI CONSEGNA DELLE LICENZE

1. La consegna delle licenze di cui al precedente articolo 2, comma 1 lett. a) avverrà presso la sede Inail, sita in Roma via del Santuario Regina degli Apostoli 33, 00145 Roma, presso la Direzione Centrale Organizzazione Digitale (DCOD), o altra diversa sede indicata dall' Amministrazione. Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, salvo diversa indicazione dell' Amministrazione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell' Amministrazione un elenco contenente i dati identificativi dei beni che dovrà essere inviato alla casella postale *(da compilare al momento della stipula)*
Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
I beni dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
2. Tutte le consegne di cui al precedente articolo 2 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii)

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

l'indicazione del numero di repertorio iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi dell' Amministrazione. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.

3. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i beni senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, l' Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in carico i beni in arrivo.
4. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, l' Amministrazione rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l' Amministrazione si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.
5. La consegna dei beni dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione.

ARTICOLO 6 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio di cui al precedente articolo 2, comma 1 lett. b) verrà erogato da remoto dalle ore 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
2. I servizi richiesti di cui al precedente art. 2 comma 1 lett. c) dovranno essere eseguiti presso la sede suddetta dell'Amministrazione o altra diversa sede indicata dall'Amministrazione medesima, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell' Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Amministrazione medesima e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 7 - TERMINI DI CONSEGNA DELLE LICENZE

1. La consegna delle licenze dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto , pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

2. In caso di consegna anticipata, l'Amministrazione avrà facoltà di non prendere in consegna i beni ovvero di restituirli al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nel contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
5. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
6. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel presente Contratto, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
8. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 9 "Verifica di conformità e accettazione della fornitura".
9. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
10. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 8 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del presente contratto, pena l'applicazione di cui all'art. 14 "Penali. Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del 36 esimo mese dalla data di stipula del presente contratto.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

1. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016
 - con riferimento alla fornitura delle licenze di cui all' art. 2 lett. a) entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna delle stesse;
 - con riferimento al servizio di manutenzione di cui all' art . 2 comma 1 lett. b) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art . 2 comma 1 lett. c) entro il mese successivo al periodo di riferimento.
2. In corso di contratto, l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.
3. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto.
4. L' Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel di quanto stabilito nel presente Contratto.
6. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2 comma 1 , lett. a) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 , lett. b) e lett. c) , da parte dell' Amministrazione.
8. Nel caso in cui durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo l' Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività , la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l' Amministrazione riterrà ripristinate le citate anomalie. In caso di interruzione della verifica per quanto attiene gli indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli Indicatori applicabili ai casi riscontrati.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel presente Contratto.
11. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall'Amministrazione in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che l'Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
12. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
13. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione del software nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
14. L'Amministrazione, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità l'Amministrazione rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
18. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia dei beni di cui all'art. 2 lett. a) per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

Accettazione della Fornitura” e il servizio di manutenzione a pagamento di cui all’ art.2 lett. b) per i successivi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dallo spirare del periodo di manutenzione in garanzia suddetto.

2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l’ Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo previsto per i beni oggetto di fornitura di cui all'art. 2. comma 1, lettera a).
3. Il servizio di manutenzione, di cui all’art. 2 lett. b), che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente Contratto, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

L'Impresa prende atto che per l'esecuzione delle suddette attività dovrà provvedere alla distribuzione dei moduli software correttivi dei prodotti, rilasciati dal produttore nel corso di durata del presente contratto, nonché alla correzione dei malfunzionamenti dei prodotti stessi, segnalati dall’ Amministrazione o da persone o imprese da essa delegate.

La fornitura delle nuove release, degli aggiornamenti dei prodotti software di cui al precedente articolo 2 comma 1 lett. a) e b), che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta dall’ Amministrazione pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14. Si precisa che l'Amministrazione avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti.

4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che l’Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - c. consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, l’ Amministrazione avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
6. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel presente Contratto.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l’acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

7. Il servizio di manutenzione, sia in garanzia sia a pagamento, comprende:
- a) Accesso gratuito all' "Answerline": servizio consente di contattare un team di esperti per la risoluzione di eventuali problemi riscontrati sul prodotto e la richiesta del servizio di supporto specialistico;
 - b) registrazione al sito www.microfocus.com: l'utilizzo personalizzato dei servizi a disposizione degli utenti Micro Focus;
 - c) Update gratuiti: ricezione gratuita degli ultimi aggiornamenti del software (per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti);
 - d) Supporto online: consente di scaricare autonomamente e gratuitamente, eventuali patch rilasciate tra una versione e l'altra e relative ulteriori informazioni utili reperibili sul seguente sito web:
<https://supportline.microfocus.com/>
8. Il servizio di manutenzione "Answerline" sarà prestato dall'Impresa, dalle ore 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì in lingua italiana e in inglese nei rimanenti orari come sopra indicato. Il servizio è raggiungibile tramite n. verde 800784421 e/o via e-mail all'indirizzo supportLine@microfocus.com.
9. Attraverso la registrazione al sito, l'utente con propri user id e password, potrà accedere alla sezione "Supportline" per l'utilizzo personalizzato dei servizi a disposizione degli utenti Micro Focus e richiedere via email la Newsletter Micro Focus: mensile informativo delle "soluzioni" Micro Focus, sull'evoluzione dei prodotti e nuove versioni.
https://supportline.microfocus.com/licensing/license_activate.asp
10. Relativamente agli Update gratuiti, l'utente potrà ricevere gli ultimi aggiornamenti del software tramite formale richiesta scritta al "Supportline" Sales, specificando semplicemente il Serial Number (URN) del prodotto usato e la piattaforma; nei tempi di cui al comma 5, si riceveranno via corriere espresso il media dell'ultima versione del software o l'FTP via mail.
11. Nell'ambito del servizio di manutenzione "Answerline" e "Supportline", per l'apertura di un trouble ticket l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti e/o anomalie mediante le modalità di contatto di cui al precedente comma 7. Il fornitore si obbliga a confermare la presa in carico del problema entro 2 ore mediante comunicazione via email o via fax all'Amministrazione.
12. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 11, l'Impresa si obbliga alla correzione del malfunzionamento e/o anomalia entro 5 (cinque) giorni.
13. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
14. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore a quello indicato ai precedenti comma 11 e 12, le Parti concorderanno un nuovo termine per la correzione provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro Focus per INAIL

concordato per la correzione stessa.

15. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui ai precedenti comma 11 e 12, l'Amministrazione applicherà le penali di cui al successivo articolo 14 "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
16. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio, l'Impresa, previa comunicazione all'Amministrazione, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali". L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
17. Le parti sostituite verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti di ricambio comprensive di garanzia dovranno essere identiche alle parti sostituite.

ARTICOLO 11 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1, c), previa richiesta dell'Amministrazione. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari ad un massimo di 100 (cento) giorni persona. L'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale così come detto anche all'art. 2 comma 3 che precede.
2. L'Amministrazione attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti delle figure professionali, mediante apposita comunicazione all'Impresa, che potrà avvenire mediante numero verde e/o all'indirizzo di cui all'art. 10, comma 7, e confermato via fax al numero indicato dal fornitore.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione via fax di cui al precedente comma 2, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14. A valle dell'attivazione il fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare un Piano di lavoro con il dettaglio della attività da svolgere, le risorse impiegate e le relative tempistiche, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione entro 15 giorni (quindici) dalla consegna dello stesso.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mensilmente mediante apposito documento riportante le figure professionali utilizzate, le giornate erogate da ciascuna risorsa, il periodo di riferimento e l'attività eseguita e sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione.
Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - Consulenza Specialistica;

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

- Supporto sistemistico, installazione e configurazione del software nei diversi ambienti di sviluppo, test/collauda e produzione ;
 - Supporto ad attività di problem solving / troubleshooting, health-check, tuning;
 - Training on the job.
6. Il servizio verrà svolto a Roma presso la sede Inail sopraindicata o altra diversa sede indicata dall' Amministrazione medesima, dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 08:00 alle 18.00
7. Le figure professionali che erogheranno tale servizio sono le seguenti:
- Senior Solutions Consulting MICRO FOCUS COBOL ENTERPRISE;
 - Senior Solutions Consulting MICRO FOCUS ENTERPRISE ANALYZER.

ARTICOLO 12 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all' Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l' Amministrazione e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all' Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall' Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

dalla comunicazione via fax da parte dell' Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.

6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all' Amministrazione. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell' Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall' Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l' Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell' Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Amministrazione iii) inserite nell'organizzazione dell' Amministrazione.
8. L' Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 13 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall' Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi .
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l' Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

4. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 14 – PENALI E LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo maturato nella consegna delle licenze, di cui al precedente articolo 7 "Termini di Consegna delle licenze", e nella consegna di una copia originale delle nuove release del prodotto, di cui al precedente articolo 8, comma 3, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo contrattuale.
2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo maturato dei termini sull'erogazione dei servizi professionali così come indicati all'art. 2 comma 1, lett. c), l'Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale.
3. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nella documentazione d'uso.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a 0,3 per mille dell'importo complessivo contrattuale, applicato a ogni inadempimento.
5. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo maturato dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, l'Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale.
6. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, l'Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
7. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo maturata, da parte del Fornitore, nella presa in carico dei malfunzionamenti di cui all'art. 8 comma 14, l'Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell'importo complessivo contrattuale.
8. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo maturato, da parte del Fornitore, nella soluzione dei malfunzionamenti di cui all'art. 8 comma 14, l'Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille) dell'importo complessivo contrattuale.
9. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo maturato, da parte del Fornitore, nell'avvio del servizio di supporto specialistico di cui all'art. 9 comma 3, l'Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell'importo complessivo contrattuale.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

10. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. "Personale impiegato dal fornitore", l'Amministrazione si riserva di applicare la penale una tantum pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all' Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
12. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell' ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l' Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
13. L' Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l' Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all' Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 15- CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni ovvero servizi di cui all'art. 2 è pari a € xxxx, 00 = (...../00) comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € xxx,00 = (----/00) così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 2 comma 1 lett a) è pari a € xxx,00 = (----/00) comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12(dodici) mesi e della documentazione a supporto.
 - b) il corrispettivo contrattuale per il servizio di manutenzione a pagamento per un periodo complessivo pari a 24 (ventiquattro) mesi di cui all'art. 2 comma 1 lett b) è pari a € xxx,00 = (----/00).
Si precisa che l'importo del servizio verrà calcolato sul periodo effettivo di manutenzione.
 - c) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), è pari a € xxx,00 = (----/00), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € xxx,00 = (----/00) sia per la figura di "Senior Solutions Consulting MICRO FOCUS COBOL ENTERPRISE" che per quella di " Senior Solutions Consulting MICRO FOCUS ENTERPRISE ANALYZER".

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro Focus per INAIL

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito indicate.
 - a) Con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), inclusiva del servizio di manutenzione in garanzia, l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
 - b) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio";
 - c) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) l'Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati e consuntivati nelle modalità di cui all'art. 9 comma 4, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio".
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati conformemente alle modalità previste dalla normativa (anche secondaria) vigente in materia, nonché nel presente atto.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
4. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente alla Nota di consegna;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate all'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – I.N.A.I.L., P. IVA n. 00968951004 e spedite per la liquidazione all'INAIL, Ufficio I, Via Santuario Regina degli Apostoli 33, Roma. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato di seguito:
 - CODICE CIG: 72159641DF
 - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: SIMEA
 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 81GXA9;

Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie" prima della frase sul tracciato XML.

8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono fissati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con comunicazioni a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Amministrazione e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto eventuali sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Amministrazione, sezione "Società Trasparente".
4. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione.
6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

7. ARTICOLO 20- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L' Amministrazione acquisisce il diritto di uso e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l' Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Amministrazione.
4. Qualora venga promossa nei confronti dell' Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne l' Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell' Amministrazione.
5. L' Amministrazione si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall' Amministrazione.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, l' Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 22 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto all' Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dall' Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall' Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà dell' Amministrazione sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell' Amministrazione di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell' Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l' Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell' Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l' Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all' Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. L' Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- 4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
- 5. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 6. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
- 7. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
- 8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 25 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e/o all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE

1. L' Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie fissate dall' Amministrazione nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - d) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l' Amministrazione, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Luogo di consegna delle licenze", "Luogo di erogazione dei servizi", "Penali e livelli di servizio", "Verifica di conformità e accettazione della Fornitura", "Servizio di supporto specialistico", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. L' Amministrazione deve risolvere il contratto:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;

3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l' Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO

1. Non è previsto subappalto.

ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all' Amministrazione per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 31 - Clausola Best Customer

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate dall'Impresa stessa agli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione Centrale.

In caso l'Amministrazione avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Amministrazione.

Roma, lì _____

Amministrazione

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "Oggetto del contratto", art. 4 "Durata", art. 5 "Luogo di consegna delle licenze", art. 6 "Luogo di erogazione dei servizi", art. 7 "Termini di consegna delle licenze", art. 8 "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi professionali", art. 9 "Verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. 12 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 13 "Inadempienze contributive e retributive", art. 14 "Penali e livelli di servizio", art. 15 "Corrispettivo", art. 16 "Fatturazione e pagamento", art. 18 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 19 "Trattamento dati personali", art. 20 "Obblighi di riservatezza", art. 23 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 24 "Garanzia definitiva", art. 25 "Recesso", art. 26 "Risoluzione", art. 27 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 30 "Foro esclusivo", art. 31 "Clausola Best Customer".

L'Impresa
il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale

Classificazione del documento: Consip internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di licenze e di servizi di manutenzione Micro

Focus per INAIL
